



ASSOCIAZIONE
CHORUS INSIDE
PUGLIA
APS - ENTE TERZO SETTORE

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa della Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets - Rete Associativa Nazionale (detta anche per abbreviazione **FEDERCORI**), a cui la presente associazione aderisce, è costituita l'Associazione denominata "**CHORUS INSIDE PUGLIA Aps Ets**".

La Chorus Inside Puglia Aps Ets è associazione di secondo livello.

Ha sede legale in Viale I. D'Addetta n. 184 - Foggia.

Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale o istituiti uffici e/o delegazioni e altre sedi operative nel territorio regionale senza necessità di integrare il presente statuto, dietro consenso del Consiglio Direttivo Nazionale della FEDERCORI nelle modalità previste dal Regolamento interno della FEDERCORI.

La Chorus Inside Puglia Aps Ets aderisce alla FEDERCORI e si uniforma allo statuto indicato dalla stessa. L'affiliazione alla FEDERCORI è elemento essenziale della presente associazione e l'esclusione dalla Federazione nazionale comporta il venir meno dell'adesione alla Rete Associativa e, di conseguenza, la perdita della possibilità di utilizzare la denominazione e il logo della Federazione.

Essa assume la veste di associazione di Promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS), presente parte della Rete Associativa FEDERCORI ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D. lgs. 117/2017 assumendo quindi la caratteristica di Associazione di Promozione Sociale ed ente del Terzo Settore. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "APS" diventerà parte integrante della denominazione sociale della associazione.

Art. 2

PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

La Chorus Inside Puglia Aps Ets, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone di attuare sul territorio regionale le attività rientranti nell'oggetto sociale della FEDERCORI della quale ne recepisce lo statuto, tutti i suoi regolamenti, nonché le direttive da essa emanate.

L'Associazione persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, l'Associazione si occupa di:

- promuovere il canto corale nelle sue più svariate accezioni, incentivarlo in tutti i settori e qualificarlo sotto il profilo didattico;

- istituire corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- promuovere la diffusione delle conoscenze e l'aggiornamento tecnico, metodologico e scientifico mediante l'organizzazione di giornate di Formazione, Riunioni, Congressi, Seminari, Workshop, Eventi, ecc;

Chorus Inside Puglia Aps Ets perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della regione Puglia, rimettendo alla FEDERCORI le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le Associazioni regionali interessate.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 SOCI

L'Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. I soci della Chorus Inside Puglia Aps Ets sono gli enti corali associati alla FEDERCORI, la cui sede legale si trova nella Regione Puglia.

In conformità allo statuto della Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets – Rete Associativa Nazionale, sussistono due categorie di soci:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti e doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli ordinari;
- Soci Ordinari: sono tutti Cori che ne facciano richiesta alla Federazione Nazionale attraverso il proprio legale rappresentante, dichiarando di dividerne gli scopi sociali.

L'istanza di ammissione, indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale della FEDERCORI, può essere inoltrata anche on-line o perfezionata sul sito dell'Associazione qualora possibile e deve essere corredata di ricevuta di versamento della quota annuale.

Le quote sociali vengono versate alla FEDERCORI che ne stabilisce i termini e le modalità di pagamento.

In ogni caso non sono ammessi soci temporanei e la quota sociale è intrasmissibile.

L'adesione dei soci alla Federazione Nazionale comporta l'automatica adesione all'Associazione Regionale di riferimento.

L'Adesione alla FEDERCORI da parte dei Soci comporta:

- piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e dei suoi regolamenti;
- il pagamento della quota d'iscrizione, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi;
- mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione;
- sottoscrizione e accettazione del codice di condotta e della carta dei valori;
- l'inserimento nel Registro interno dei soci;
- il diritto ad analizzare i libri sociali di cui all'art. 15 del CTS.

Il socio può recedere dall'Associazione senza il diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale.

La perdita della qualità di Socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamenti, del codice di condotta e della carta dei

valori;

c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

d) comportamento scorretto.

Art. 4

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Sono Organi della Chorus Inside Puglia Aps Ets:

- l'**Assemblea Regionale**;

- il **Consiglio Direttivo Regionale**;

- il **Presidente**;

- le **Commissioni**;

- l'**Organo di Controllo** (se istituito);

- il **Revisore Unico o Collegio dei Revisori Legali dei Conti** (se istituito).

Art. 5

AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La Chorus Inside Puglia Aps Ets, che aderisce alla FEDERCORI, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto alla FEDERCORI medesima.

Art. 6

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti, o da un suo delegato, delle Associazioni corali presenti sul territorio regionale associate alla FEDERCORI.

Essa viene convocata dal Consiglio Regionale almeno 20 (venti) giorni prima mediante avviso scritto affisso all'interno della sede sociale e delle eventuali sedi operative e spedito a mezzo di posta elettronica o sul sito ufficiale o comunque online nei vari modi possibili, previa comunicazione alla FEDERCORI. La Federazione Nazionale ha diritto ad inviare un proprio delegato senza diritto di voto. La convocazione dovrà riportare l'ordine dei lavori dell'Assemblea, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

Il Verbale della riunione dovrà essere inviato entro e non oltre dieci giorni alla Federazione Nazionale. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza nei vari modi possibili, a condizione che:

a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea, saranno disciplinati da apposito regolamento nazionale.

L'Assemblea Regionale:

-elege dei membri del Consiglio Direttivo Regionale e, se richiesto, dei Revisori dei conti, dell'Organo di Controllo e del collegio dei Probiviri;

-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

-approva rendiconto preventivo e il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa, a norma delle disposizioni di legge vigenti;

- fornisce le linee programmatiche al Consiglio Direttivo Regionale.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo regionale rappresenta la Chorus Inside Puglia Aps Ets ed i suoi Soci nell'ambito del territorio di competenza, è composto da 3 a 15 membri, il numero dei componenti è determinato in base al regolamento interno ed elettorale della Federazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo regionale viene convocato, su indicazione del Presidente, dal Segretario Regionale.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante avviso scritto affisso all'interno della sede sociale e delle eventuali sedi operative e spedito a mezzo di posta elettronica o sul sito ufficiale o comunque online nei vari modi possibili, con stessi termini e modalità l'avviso di convocazione deve essere inoltrato alla FEDERCORI che ha diritto ad inviare un proprio delegato a prenderne parte, senza potere di voto. La convocazione dovrà riportare l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo, il luogo, la data e l'ora della convocazione. Il Verbale della riunione dovrà essere inviato entro e non oltre dieci giorni alla Federazione Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei membri e delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

- ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello statuto stabilito dalla Federazione Nazionale;
- promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Direttivo Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
- predispone e approva il rendiconto preventivo e predispone il bilancio d'esercizio o il rendiconto di cassa da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea Regionale;
- redige l'eventuale bilancio sociale nei casi richiesti dalla legge;
- predispone i programmi di attività e curarne l'attuazione;
- propone eventuali variazioni di bilancio;
- cura i rapporti con gli organismi esterni;
- delibera sugli impegni di spesa dell'Associazione non delegati ad altri organi;
- propone alla FEDERCORI i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della Chorus Inside Puglia Aps Ets;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della FEDERCORI nella regione;
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci.

Art. 8

IL PRESIDENTE REGIONALE

Spetta al Presidente:

- presiedere il Consiglio Direttivo Regionale;
- convocare, tramite il Segretario Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale e fissarne l'ordine del giorno;
- coordinare le attività del Consiglio Direttivo Regionale;

- dirigere gli organi tecnici dell'Associazione Regionale;
- rappresentare l'Associazione Regionale nei confronti dei terzi;
- disporre della firma dell'Associazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Consiglio Direttivo Regionale o funzionari dell'apparato tecnico.

Il Presidente svolge inoltre ogni altra funzione a lui delegata dal Consiglio Direttivo Regionale.

In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Consiglio Regionale a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

Art. 9 ORGANO DI CONTROLLO

Al superamento dei limiti di cui all'art. 30 CTS viene nominato l'Organo di Controllo dall'Assemblea Regionale.

L'Organo di Controllo può essere anche monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, 2° comma, c.c.

L'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI REGIONALE

L'Assemblea Generale, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, può decidere se nominare un Revisore Unico o il Collegio dei Revisori Legali dei Conti. Il Revisore Unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti e qualora eletto ha gli stessi compiti e funzioni del Collegio.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, nel caso di sua elezione, per volontà dell'assemblea Generale o per obbligo di legge, si compone di tre membri.

Il Revisore dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere.

Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Per gravi inadempienze può essere sollevato dal suo incarico con apposito atto dell'Assemblea.

Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Art. 11
PATRIMONIO ED ENTRATE

Il Patrimonio della "Chorus Inside Puglia Aps Ets" dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio e le entrate, sono costituite da:

- contributi ricevuti dalla FEDERCORI;
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della "Chorus Inside Puglia Aps Ets";
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all'autonomia dell'Associazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima, dietro consenso della Federazione Nazionale che va obbligatoriamente informata prima dell'accettazione.
- attività di raccolta fondi, iniziative di autofinanziamento, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- entrate derivanti da convenzioni e cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi, nonché entrate anche commerciali derivanti da cessione di beni, prestazioni servizi nei modi e limiti della Legge;
- ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento dei fini statuari.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Le richieste di Contributi Pubblici e straordinari in particolare di carattere ministeriale, nazionale o europeo, le relative scelte connesse devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 12
DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Eventuali modifiche normative alle suddette disposizioni si intendono automaticamente recepite senza necessità di adeguamento del presente statuto.

Art. 13 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 13 CTS, redige il bilancio d'esercizio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il Consiglio predispone altresì la relazione di missione, nella quale documenta eventualmente il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio dell'Associazione qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio d'esercizio deve essere approvato dall'Assemblea Regionale entro una data utile per il relativo deposito al RUNTS nei termini di legge. Dell'approvazione del bilancio d'esercizio è data comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il rendiconto preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato.

È fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 14 TENUTA DELLE SCRITTURE e MONITORAGGIO

Tutte le delibere dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale, ivi compreso i rendiconti, oltre ad essere trascritte nell'apposito libro dei verbali, dovrà essere messo a disposizione dei soci, presso la sede sociale, per i 15 giorni successivi all'approvazione.

Il Delegato della Federazione Nazionale potrà effettuare delle visite periodiche con caducità e preavviso a sua discrezione nella regione per monitorare l'andamento dell'Associazione Regionale. In tale occasione potrà richiedere a sua discrezione di incontrare il Consiglio Direttivo, i membri dell'Assemblea Regionale, gli altri organi sociali e tutti i soci tesserati, i quali presenteranno una relazione generale scritta sull'andamento delle attività, sul loro operato, potrà avere accesso e approfondire i libri e i documenti dell'Associazione per constatare l'andamento e il rispetto del presente statuto, dello statuto nazionale e dei regolamenti vigenti, la Federazione Nazionale può richiedere in ogni momento nelle modalità stabilite tutte le documentazioni e atti che ritiene opportuno.

In caso di inadempienze rilevate dal delegato il Consiglio Direttivo Nazionale può prendere provvedimenti nei confronti dell'Associazione.

Art. 15 CARICHE SOCIALI

Il Presidente regionale ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma della Chorus Inside Puglia Aps Ets. Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 5 (cinque) anni e sono rinnovabili.

In ogni caso, la durata delle cariche è prorogata, rispetto alla originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento interno della Federazione Nazionale.

Tutte le cariche sociali conferite ai Soci sono gratuite, salvo l'eventuale rimborso spese documentato se preventivamente autorizzato.

La carica di componente dell'organo di Controllo e del Revisore Unico o Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Nazionale è incompatibile con la medesima carica nell'Associazione Regionale.

Art. 16 LE COMMISSIONI

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, che ne cura anche l'approvazione dei relativi Regolamenti, possono essere istituite una o più Commissioni permanenti senza necessità di integrare il presente statuto.

I membri delle Commissioni permanenti sono eletti dal Consiglio Regionale dietro consenso del Consiglio Direttivo Nazionale e svolgono la loro attività secondo quanto stabilito dal Regolamento di riferimento.

Art. 17 UTILIZZO DI NOME, MARCHIO E LOGO

L'Associazione Regionale può utilizzare il logo della Federazione Nazionale, previo consenso scritto della FEDERCORI e comunque a condizione di essere in regola con il versamento della quota annuale e con le altre disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti.

L'Associazione Regionale prende atto che il nome ed il logo dell'Associazione regionale (CHORUS INSIDE), essendo un marchio registrato (trade mark) è concesso in uso a quest'ultima da soggetto privato e sarà oggetto di stipula di contratto di concessione. Eventuali modifiche delle condizioni contrattuali tra l'Associazione regionale e la proprietà del logo comporteranno l'addebito pro quota delle relative spese e diritti di utilizzo.

Art. 18 LIBRI SOCIALI

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il libro degli associati o aderenti

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale, dell'Organo di Controllo, delle Commissioni
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

Art. 19 VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 20 SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

La Chorus Inside Puglia Aps Ets si scioglie per delibera unanime dell'Assemblea Regionale e l'assenso della Federazione Nazionale;

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio eventualmente residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualora istituito e reso obbligatorio per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla FEDERCORI Aps Ets - Rete Associativa o, in caso di rifiuto di quest'ultima, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

Art. 21 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto ed eventuali regolamenti possono essere modificati previo consenso della FEDERCORI in relazione alle modifiche.

Art. 22 RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dal Libro Primo, Capo II, art. 36 e seguenti del Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, allo statuto ed ai regolamenti della "Federazione Cori Italiani Chorus Inside Aps Ets-Rete Associativa Nazionale" ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

